

Sentenza: n. 320 del 30 luglio 2008

Materia: appalti pubblici

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117 primo e secondo, comma lettera e) della Costituzione

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articolo 20, comma 4, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n.

9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art.3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002);

articoli 1 e 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario).

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12, cessata materia del contendere per le altre questioni.

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate, con due distinti ricorsi, successivamente riuniti per la trattazione unitaria di questioni analoghe, dalla Presidenza del Consiglio, sono relative, la prima, ad una autorizzazione alla Giunta regionale di prorogare i contratti in essere afferenti alla gestione dei servizi integrati del patrimonio immobiliare, della difesa dell'ambiente, del territorio e dell'amministrazione, le seconde, autorizzano sempre la proroga dei contratti di cui sopra (art. 1) ed altresì la proroga dei contratti di gestione del servizio di elisoccorso regionale (art. 2).

Secondo parte ricorrente tali disposizioni violerebbero l'art.117 , primo comma della Costituzione, che prescrive alle Regioni l'esercizio della potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in quanto queste sono in contrasto con la disciplina comunitaria relativa ai contratti soprasoglia ed altresì sarebbero poste in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) che sancisce la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Parte resistente, in tesi, respinge le eccezioni formulate, in quanto ritiene che le disposizioni impugnate siano state emanate nell'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di organizzazione e servizi regionali ed in subordine, chiede che venga promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici.

La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione relativa all'articolo 20, comma 4, della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, in quanto la disposizione è stata successivamente abrogata e sostituita dall' articolo 1 della legge della Regione Calabria 7

dicembre 2007, n. 24, su tale punto vi è stata espressa rinuncia all'impugnazione da parte del Presidente del Consiglio, rinuncia che seppure non altrettanto espressamente accettata da parte resistente, deve considerarsi elemento che congiuntamente ad altri può comportare una dichiarazione in tal senso.

Quanto all'impugnazione dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario), anche per essa può dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché questa disposizione è stata modificata anch'essa dall'articolo 1 della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 24, la modifica è stata fatta aderendo il legislatore regionale a quanto dedotto dal ricorrente e questi ha rinunciato parzialmente al ricorso.

L'articolo 2 della legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario), è dichiarata illegittima costituzionalmente per violazione dell'articolo 117, secondo comma lettera e) *tutela della concorrenza*, in quanto tale disposizione, che prevede la proroga dei contratti di gestione dei servizi di elisoccorso in deroga alle procedure di gara previste per l'affidamento dell'appalto di un servizio pubblico regionale, è posta in palese violazione della competenza esclusiva statale in materia di appalti pubblici, che per una serie di criteri è riconducibile all'ambito di cui alla norma costituzionale, riaffermata dal decreto legislativo n. 163/2006 *codice degli appalti*, che all'articolo 4 espressamente dispone l'inderogabilità per le Regioni delle norme disciplinanti la qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione.